

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXXIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

27 luglio 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 27 del mese di luglio duemiladiciotto, alle ore 9,30, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Supplente f.f. Giovanni MONTEROSSO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 20 luglio 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri Metropolitani: Mauro CARENA - Maria Grazia GRIPPO.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto il Portavoce della Zona omogenea 1 "TORINO".

(Omissis)

OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29/10/2015.

N. Protocollo: 16933/2018

~~~~~~~~~~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera **A**).

\* \* \* \* \* \* \*

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

**La Sindaca Metropolitana,** non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29/10/2015.

N. Protocollo: 16933/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16

Astenuti = 8 (Barrea - Canalis - Castello - Fava - Magliano - Montà - Piazza - Ruzzola)

Votanti = 8

Favorevoli 8

(Appendino - Audino - Azzarà - Cossu - De Vita - Iaria - Marocco - Merlin)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~~~~

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testé approvata:

Non partecipano al voto = 5 (Barrea - Canalis - Magliano - Montà - Piazza)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 11 Votanti = 11

Favorevoli 11

(Appendino - Audino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Segretario Generale Supplente f.f. G. Monterosso

La Sindaca Metropolitana F.to C. Appendino



Proposta del Consiglio Metropolitano

N. 171/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1), 13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015.

Prot. n. 16933/2018

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 dispone:
- al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e ai riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
- al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto da! successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
- al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali;
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;
- la L.R. n. 23/2015 prevede:
- all'art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 1 che "Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é disciplinato da specifici accordi";
- all'art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 2 che "nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di

- cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale";
- all'art. 13 (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso), comma 1 che: "I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10",
- all'art. 14 (Razionalizzazione del patrimonio delle province), comma 1 che: "In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al dí fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.";
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, dispone che: "il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative.";
- l'art. 3 (Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative artt. 13 e 14, L.R. n.23/2015) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, dispone che: "Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli arti. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.

In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).";

Considerato che:

- i dipendenti transitati nei ruoli regionali, in applicazione della L.R. n. 23/2015, occupavano uffici sia nella sede uffici metropolitani di corso Inghilterra che nella sede storica di Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria, 12 oltre che nella sede di Ivrea c.d. ex Villa Gianotti;
- la Città Metropolitana di Torino ha manifestato la necessità di disporre di tutti gli spazi ad ufficio sia di Corso Inghilterra n.7 che di via Maria Vittoria n. 12 in Torino al fine di consentire l'accorpamento di tutti gli uffici metropolitani presso la nuova sede di corso Inghilterra e al contempo non creare impedimenti alla valorizzazione della storica sede di Palazzo Cisterna:

Rilevato che la Regione Piemonte ha razionalizzato gli spazi nelle proprie sedi centrali, liberando spazi ad ufficio presso la sede di Via Viotti 8 e altre postazioni di lavoro presso le sedi

di via Magenta 12 e via Bertola 34 operazione che ha consentito la collocazione di tutti i dipendenti ex provinciali appartenenti alle funzioni trasferite presso le sedi regionali;

Atteso che la Regione Piemonte a fronte della rinuncia all'acquisizione in proprietà di spazi presso la sede di corso Inghilterra e presso la sede storica di Palazzo Cisterna, come da esigenza manifestata dalla Città Metropolitana, ha richiesto il trasferimento in proprietà dell'intero immobile di proprietà della Città Metropolitana sito in Ivrea, via Torino- 50, (c.d. Villa Gianotti) peraltro già in parte occupato da dipendenti della funzione Agricoltura, rientrante tra le funzioni trasferite alla Regione Piemonte in applicazione della L.R. n. 23/2015;

Dato atto che il predetto immobile in Ivrea non costituisce polo strategico per la Città Metropolitana specialmente alla luce del trasferimento in capo alla Regione della funzione Agricoltura ivi presente;

Vista la relazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale in data 09/04/2018 dalla quale si evince che, sotto il profilo patrimoniale, il trasferimento in capo alla Regione Piemonte dell'intero immobile in Ivrea in luogo degli spazi presso Palazzo Cisterna e presso il palazzo uffici di corso Inghilterra risulta essere vantaggioso per la Città Metropolitana;

Dato atto, inoltre, che tale operazione consente ad entrambi gli enti di risultare proprietari di immobili strategici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e quindi costituisce esempio di ottimale allocazione delle risorse strumentali;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il trasferimento in proprietà a favore della Regione Piemonte dell'intero immobile della Città metropolitana, ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (c.d. Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonché delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento delle postazioni di lavoro, da destinare a sede decentrata della Regione Piemonte, già adibito all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di Agricoltura;

Dato atto che, a fronte di quanto sopra, la Regione Piemonte rinuncia al trasferimento della proprietà e all'utilizzo, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b) della L.R. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, dei locali di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino, come pure la rinuncia alla locazione a favore della Regione medesima di spazi adibiti ad uffici o ad altre forme di indennizzo.

Dato atto che la Città Metropolitana consentirà alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015.

Ritenuto necessario definire i contenuti dell'Accordo da stipularsi con la Regione Piemonte per dare corso all'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015 e dell'art. 2.2, comma 5 dell'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, in coerenza con gli indirizzi sopra riportati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, da stipularsi in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della legge regionale n. 23/2015.

Dato atto che la Regione Piemonte si impegna a rimborsare alla Città Metropolitana di Torino le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e sino al passaggio di proprietà per la sede di Ivrea,

corrispondendo un costo mensile per dipendente pari ad euro 185,05, fatto salvo eventuale conguaglio a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta;

Rilevato che le suddette spese di funzionamento, calcolate applicando il menzionato parametro del costo mensile per dipendente di euro 185,05, per il periodo dall'1.1.2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e, per quanto attiene alla sede di Ivrea sino alla data del 31.05.2018 con successivo conguaglio da calcolarsi fino alla data di effettivo trasferimento in proprietà dell'immobile, ammontano ad euro 257.183,16;

Osservato che la Regione Piemonte vanta nei confronti della Città Metropolitana di Torino un credito di complessivi euro 40.056,57, salvo eventuale conguaglio, di cui euro 15.320,54 per le spese di trasloco connesse al trasferimento delle funzioni, comprensive dei costi relativi allo spostamento dell'archivio corrente e dei beni strumentali, ed euro 24.736,03 per la quota delle spese di riscaldamento a carico della Città Metropolitana, relativa alle annualità 2014 e 2015, per l'utilizzo dei locali di via San Giuseppe n. 39 in Pinerolo.

Ritenuto di disporre che il suddetto importo complessivo di euro 40.056,57 dovuto dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte sia portato a scomputo dall'importo di euro 257.183,16 dovuto dalla Regione alla Città Metropolitana per le summenzionate spese di funzionamento, fatto salvo eventuale conguaglio;

Dato atto che la suddetta spesa di Euro 40.056,57 risulta già impegnata con provvedimento del Dirigente competente;

Dato atto che si demanda a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'accertamento e la riscossione relativa al credito di Euro 257.183,16 salvo successivi conguagli dovuti fino all'effettivo trasferimento in proprietà alla Regione Piemonte della sede di Ivrea denominata Villa Gianotti.

Dato atto che i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere con l'approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città metropolitana di Torino allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la D.G.R. n. 36 - 7020 del 08/06/2018 con cui è stato approvato lo schema di Accordo in discorso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
- l'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della

L.R. n. 23/2015;

• l'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che "alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 10 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell'art. 3 dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- 2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, nonché a provvedere a tutti gli eventuali adempimenti amministrativi che si rendessero a tale scopo necessari;
- 3. di autorizzare, per i motivi in narrativa descritti, il trasferimento in proprietà a favore della Regione Piemonte dell'intero immobile ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (c.d. Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonché delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento delle postazioni di lavoro, da destinare a sede decentrata dell'ente;
- 4. di dare atto che, a fronte di quanto sopra, la Regione Piemonte rinuncia al trasferimento della proprietà e all'utilizzo, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b) della L.R. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, dei locali di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino, come pure rinuncia alla locazione a favore della Regione medesima di spazi adibiti ad uffici o ad altre forme di indennizzo;
- 5. di stabilire che la Regione Piemonte rimborsi alla Città Metropolitana le spese di funzionamento

- per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e per la sede di Ivrea sino al passaggio di proprietà, corrispondendo un costo mensile per dipendente pari ad euro 185,05, salvo conguaglio;
- 6. di dare atto che le spese di funzionamento di cui al punto 5) da rimborsare alla Città metropolitana di Torino, calcolate applicando il parametro del costo mensile per dipendente di euro 185,05, per il periodo dall'1.1.2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e, per quanto attiene alla sede di Ivrea (c.d. Villa Gianotti) sino alla data del 31.05.2018, ammontano ad euro 257.183,16, con successivo conguaglio da calcolarsi fino alla data di effettivo trasferimento in proprietà di tale immobile;
- 7. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente, l'accertamento di Euro 257.183,16 di cui al punto precedente, sui relativi capitoli di bilancio, fatti salvi eventuali successivi conguagli ai sensi del precedente punto 6) e a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta;
- 8. di dare atto che la Regione Piemonte vanta nei confronti della Città Metropolitana di Torino un credito di complessivi euro 40.056,57, salvo eventuali conguagli, di cui euro 15.320,54 per le spese di trasloco connesse al trasferimento delle funzioni, comprensive dei costi relativi allo spostamento dell'archivio corrente e dei beni strumentali, ed euro 24.736,03 per la quota delle spese di riscaldamento a carico della Città Metropolitana, relativa alle annualità 2014 e 2015, per l'utilizzo dei locali di via San Giuseppe n. 39 in Pinerolo;
- 9. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 8) di complessivi euro 40.056,57 dovuti dalla Città Metropolitana di Torino alla Regione Piemonte viene portato a scomputo dall'importo di euro 257.183,16 dovuto dalla Regione alla Città Metropolitana per le summenzionate spese di funzionamento, fatti salvi eventuali conguagli;
- 10. di dare atto che in sede di accertamento della suddetta somma di euro 257.183,16 e della conseguente emissione di reversale di incasso, si procederà alla liquidazione di euro 40.056,57 con emissione di mandato di pagamento a favore della Regione Piemonte, mediante commutazione di cassa con le partite in entrata, demandando a successivi provvedimenti del Dirigente competente gli accertamenti e le riscossioni relative ai futuri conguagli a favore della Città metropolitana dovuti fino all'effettivo trasferimento in proprietà alla Regione Piemonte della sede di Ivrea denominata Villa Gianotti;
- 11. di dare atto che i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte ai sensi delle normativa di riferimento demandando al competente dirigente i relativi atti esecutivi;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE E CITTÀ METROPOLITANA AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1), 13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015

| - | _ | - |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, I | appresentata dal, nato a |
|--|---|
| in data, don | niciliato per la carica presso la Regione Piemonte in |
| Torino Piazza Castello 165, autorizzato | alla sottoscrizione del presente atto a seguito di |
| del n del | , esecutiva; |
| | E |
| la Città Metropolitana, C.F. | _, rappresentata dal, nato a |
| in | data, domiciliato |
| via | , autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a |
| seguito di Decreto sindacale n° del | , esecutivo; |

PREMESSE

Visti

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" entrata in vigore in pari data;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;

Visti in particolare:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 che dispone:
 - al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge:
 - al comma 92 ,che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano, stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
 - al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 che disciplinano, rispettivamente, i criteri
 generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti
 nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento
 dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
 trasferite:
- la L.R. n. 23/2015 che prevede:

- all'art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 1 che: "Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é disciplinato da specifici accordi";
- all'art. 10 (Accordi per il trasferimento delle risorse), comma 2 che: "nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale";
- all'art. 13 (Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso), comma 1 che: "I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10";
- all'art. 14 (Razionalizzazione del patrimonio delle province) comma 1 che: "In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.";
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, che dispone che: "il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative;
- l'art. 3 (disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, I.r. 23/2015) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: "Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.

In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province)."

• l'art. 4 (disposizioni inerenti i procedimenti in corso (art. 13, l.r. 23/2015) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che :"Relativamente alle funzioni che saranno riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016

(art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n.23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti)."

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate sia all'interno che al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale 9 del 14.05.2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali, come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di

- investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui sia possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;
- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio all'art. 6 della L.R. n. 9 del 14.5.2015 ha disposto un Piano regionale delle alienazioni del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1 del 27.01. 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di "versamento" della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;
 - lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti.
- contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;
- la Regione Piemonte ha altresì intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva;
- con D.G.R. n. del è stato approvato il seguente schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino.
- con D.C.M. n. del è stato approvato il presente schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. I soggetti sottoscrittori operano secondo il principio di efficienza ed economicità per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare adibito ad uffici degli stessi nel territorio della Provincia di Torino (Città Metropolitana) nonché dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa sul territorio della Città Metropolitana, in attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 23/2015, il presente Accordo si riferisce ai beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte e alle risorse da trasferire dalla Città Metropolitana alla Regione Piemonte, così come risultanti dalla mappatura effettuata dalla predetta Città ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 e trasmessa alla Regione Piemonte e all'Osservatorio regionale.

Articolo 3 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi comuni di contenimento delle spese attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Articolo 4 - Obiettivi

Il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico ai fini del contenimento della spesa pubblica;
- b) ridurre i costi di funzionamento connessi all'attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014;
- c) garantire ai cittadini una miglior fruizione dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Articolo 5 - Impegni reciproci connessi all'attuazione dell'Accordo

Le parti concordano, vista la necessità manifestata dalla Città Metropolitana di Torino di disporre di tutti gli uffici di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino (già occupati dai dipendenti delle funzioni Agricoltura, Mercato del lavoro e politiche del lavoro, Assistenza Infanzia, Portatori di handicap e altri servizi sociali, Valorizzazione beni di interesse storico-artistico e altre attività culturali, Risorse Energetiche, Difesa del suolo – dissesto idrogeologico, Funzioni trasversali, nonché dai dipendenti in avvalimento, tutti transitati nei ruoli regionali in forza della L.R. n. 23/2015) per motivi di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici nonché per l'attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana stessa, di non condividere i suddetti immobili di proprietà della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana di Torino ha conseguentemente manifestato la disponibilità a locare spazi destinati ad uffici nel centro di Torino. La Regione Piemonte, considerata l'esigenza prioritaria di limitazione delle spese per le locazioni passive anche in vista del trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede "Palazzo unico regionale" ed anche al fine del contenimento dei costi di funzionamento e manutenzione, ha ritenuto di ulteriormente razionalizzare gli spazi nelle proprie sedi centrali per la collocazione dei dipendenti adibiti alle funzioni trasferite ai sensi della L.R. n. 23/2015 ed alle funzioni trasversali, transitati nei ruoli regionali.

A fronte di quanto sopra le Parti si danno atto di e concordano quanto segue:

- la Regione Piemonte s'impegna a mantenere presso la sede di Pinerolo, in via San Giuseppe n. 39, nei limiti di durata del contratto di comodato in essere con il Comune di Pinerolo e presso la sede di Ivrea i dipendenti adibiti alla funzione Agricoltura trasferita ai sensi della L.R. n. 23/2015, già ivi collocati dalla Città Metropolitana prima del passaggio delle funzioni. Il personale della funzione Agricoltura non operante presso la sede di Pinerolo è già stato dalla Regione ricollocato presso la sede di via Viotti n. 8 in Torino;
- la Regione Piemonte ha altresì provveduto a ricollocare presso le proprie sedi di via Magenta n. 8 e di via Bertola n. 34 in Torino i dipendenti adibiti alle funzioni Mercato del lavoro e Politiche del lavoro, Assistenza Infanzia, Portatori di handicap e altri servizi sociali, Valorizzazione beni di interesse storico-artistico e altre attività culturali, come pure a ricollocare i dipendenti delle funzioni Risorse Energetiche, Difesa del suolo e dissesto idrogeolico e delle funzioni trasversali nonché i dipendenti in avvalimento, tutti trasferiti in applicazione della L.R. n. 23/2015, presso le sedi regionali dei Settori ai quali sono stati assegnati per competenza;

- la Città Metropolitana di Torino s'impegna a trasferire in proprietà alla Regione Piemonte l'intero immobile ubicato in Ivrea, via Torino n. 50 (denominato Villa Gianotti), con relative pertinenze, comprensivo dell'infrastruttura di rete passiva, nonchè delle connesse servitù tecnologiche necessarie al collegamento di tutte le postazioni di lavoro, immobile individuato nelle planimetrie allegate al presente Accordo sotto la lettera A, da destinare a sede decentrata della Regione Piemonte, già destinato all'esercizio delle funzioni trasferite in materia di Agricoltura. La Città Metropolitana s'impegna altresì a provvedere, prima del trasferimento della proprietà dell'immobile, a produrre alla Regione tutta la documentazione tecnico-amministrativa attestante la regolarità dell'immobile, necessaria ai fini del passaggio di proprietà;
- la Città Metropolitana consente alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 23/2015;
- la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento della proprietà e all'utilizzo, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b della L. n.56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n.23/2015, dei locali di Corso Inghilterra n. 7 e di via Maria Vittoria n. 12 in Torino rinunciando altresì alla locazione a suo favore di spazi adibiti ad uffici o ad altre forme di indennizzo.

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per il superamento di eventuali criticità che si dovessero manifestare per l'attuazione del presente accordo, nel rispetto dei tempi, delle modalità e condizioni stabilite al presente articolo, assicurando la messa in opera di ogni attività necessaria a garantire la migliore e più efficace gestione del trasferimento dei beni mobili ed immobili connessi al trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 23/2015.

I soggetti sottoscrittori assicurano comunque, secondo le rispettive competenze, il reciproco supporto per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 6 - Comitato di Sorveglianza

Ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo è istituito un comitato di sorveglianza presieduto dall'Assessore regionale al Patrimonio e composto dal Consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana e dai responsabili del Patrimonio dei due enti.

Il comitato di sorveglianza, oltre a garantire il controllo ed il coordinamento sull'attuazione del presente Accordo, monitora il rispetto degli adempimenti e se del caso avvia il procedimento per la cessazione dell'Accordo e definisce le attività che il soggetto inadempiente deve portare a compimento, mettendo in carico dello stesso le maggiori spese sostenute per assicurare il rispetto dell'accordo.

In caso di perdurante inadempienza agli obblighi derivanti dall'Accordo anche a seguito delle attività poste in essere dal comitato di sorveglianza ai sensi del sopra riportato comma 2 del presente articolo sono fatte salve le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere l'esecuzione dei contenuti dell'Accordo.

Articolo 7 - Copertura finanziaria

IMPEGNI REGIONE PIEMONTE E CITTA' METROPOLITANA

Verranno rimborsate dalla Regione alla Città Metropolitana le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla ricollocazione dei dipendenti presso le sedi regionali di Torino e sino al passaggio di proprietà per la sede di Ivrea, corrispondendo un costo mensile per dipendente pari a € 185,05 da imputarsi sul capitolo 149828/2018 del Bilancio regionale, fatto salvo eventuale conguaglio positivo o negativo a seguito di rendicontazione da parte della Città Metropolitana della spesa effettivamente sostenuta, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 28-3227 del 2/5/2016.

Dagli importi che risulteranno dovuti dalla Regione alla Città Metropolitana verranno scomputate le

somme da corrispondersi dalla Città Metropolitana per le spese di trasloco, comprensive dei costi relativi allo spostamento dell'archivio corrente e dei beni strumentali, sostenute dalla Regione per la collocazione presso le nuove sedi del personale trasferito nei ruoli regionali come pure le spese ancora dovute a rimborso dalla Città Metropolitana di Torino per l'utilizzo dei locali di via San Giuseppe n. 39 in Pinerolo. Per quanto concerne quest'ultima sede in Pinerolo, la Città Metropolitana sarà tenuta al rimborso delle spese di utilizzo sino alla data del 31/12/2015. La stessa sarà considerata altresì soggetto passivo ai fini TARI sino alla data del 31/12/2015. I rapporti in termini di rimborsi tra Regione e Città Metropolitana e viceversa saranno regolati tenendo conto di quanto sopra e del suddetto termine.

La Regione provvede direttamente, con oneri a proprio carico, agli interventi inerenti al sistema informativo (HW, SW, sistema informativo etc.), in particolare al subentro alla Città Metropolitana di Torino come utente della porta di rete Topix (in gestione a CSI Piemonte) per la connettività geografica e provvede all'installazione dei propri apparati telematici.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 9 - Trasferimenti dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 del presente Accordo, in attuazione della legislazione citata in premessa, i beni mobili di cui agli allegati "B sub 1 e sub 2 - beni mobili" strumentali all'esercizio delle funzioni saranno trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte.

Il trasferimento delle risorse strumentali avviene nel rispetto dei criteri metodologici previsti all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. b) della L n. 56/2014.

Articolo 10 - "Esenzione del bollo"

Trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni territoriali la presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.;

Articolo 11 - Registrazione

Per il presente atto non vi e` obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi e` obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di registro" e ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.P.R. 131/1986 a norma del quale "per gli atti indicati nella tabella allegata al presenteTesto Unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa....omissis".


Articolo 12 - Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

Le parti dichiarano di aver letto e confermato il presente accordo e di averlo sottoscritto in forma digitale.

Per la Regione Piemonte
Il Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio
Dott. Giovanni Lepri
Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005

Per la Città Metropolitana di Torino
Il Direttore Area Patrimonio e Servizi Interni
Dott. Giovanni Monterosso
Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005



| | Torino | Ivrea | Pinerolo | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| CATEGORIA I | Numero beni mobili | Numero beni mobili | Numero beni mobili | |
| APPENDIABITI | | 2 | S | |
| ARMADI h. 2.10 | | 8 | 20 | |
| ARMADI BASSI | | 3 | 4 | |
| ARMADIO BLINDATO | | 1 | 4444 | |
| BANCONE | | | 2 | |
| CALCOLATRICE | | | | |
| CASSETTIERA | | 9 | 17 | |
| PINZATRICE A LEVA | | | | |
| POGGIAPIEDI | | | | |
| RIVETTATRICE | | | | |
| SCRIVANIA | | 11 | 16 | |
| SEDIA OPERATIVA | | 16 | 14 | |
| SEDIA OSPITE | | 7 | 34 | |
| TAVOLINO | | 3 | 16 | |
| TAVOLO RIUNIONI | | 2 | | |
| CATEGORIA III | | | | |
| DISTANZIOMETRO | | | | |
| GPS | | | | |
| LAVAGNA LUMINOSA | | | | |
| MACCHINA | | | | |
| FOTOGRAFICA | | 1 | | |
| MICROSCOPIO | | | | |
| PLANIMETRI DIGITALI | | | | |
| PROIETTORE | | | | |
| DIAPOSITIVE | | | | |
| VIDEOPROIETTORE | | | | |
| TOTALI | | 63 | 135 | |

| TIPOLOGIA
ATTREZZATURA | N. Censimento
Informatico | N. Inventario Regionale | N. Seriale | Marca | Modello |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| PERSONAL COMPUTER | 18941 | 148147 | YBNA061075 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18941 | 148147 | YK9S042863 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18942 | 148148 | YBNA053511 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18943 | 148149 | YBNA085768 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18944 | 148150 | YBNA071992 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18945 | 148151 | YBNA060390 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18946 | 148152 | YBNA082728 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18947 | 148153 | YBNA090443 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18948 | 148154 | YBNA089487 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18949 | 148155 | YBNA055231 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18950 | 148156 | YBNA085771 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18951 | 148157 | YBNA085650 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18952 | 148158 | YBNA082512 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18953 | 148159 | YBNA081339 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18954 | 148160 | YBNA093790 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18955 | 148161 | | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18956 | 148162 | YBNA079543 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18957 | 148163 | YBNA053521 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18958 | 148164 | YBNA060366 | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80G |
| PERSONAL COMPUTER | 18959 | 148165 | | FUJITSU SIEMENS | AMD ATHLON XP 2600 1GB 80GI |
| PERSONAL COMPUTER | 17915 | 148357 | YBNA022183 | FUJITSU SIEMENS | SCENICO P300 |
| PERSONAL COMPUTER | 19240 | 149374 | YBNA022332 | FUJITSU SIEMENS | SCENICO P300 |
| PERSONAL COMPUTER | 19239 | 149372 | | OLIDATA | |
| PERSONAL COMPUTER | 13734 | 149351 | | FUJITSU SIEMENS | SCENICO P300 |
| PERSONAL COMPUTER | 13735 | 149353 | YBNA062579 | | |
| PC PORTATILE | 18876 | 148014 | CNU72019SD | НР | COMPAQ NC8430 |





| TIPOLOGIA
ATTREZZATURA | N. Inventario Regionale | N. Seriale | Marca | Modello |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------|
| MONITOR | 148166 | YEGG034363 | FWITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148167 | YEGG054934 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148168 | YEAU041138 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148169 | YEAGG054726 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148170 | YEGG054917 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148171 | YEAU041652 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148172 | YEAU051387 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148173 | YEAU041135 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148174 | YEGG044990 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148175 | YEGG054901 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148176 | YEAU04122 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148177 | YEAU030764 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148178 | YEAU026778 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148179 | YEAU030036 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148180 | YEGG058258 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148181 | YEAU030762 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148182 | YEGG057627 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148183 | YEAU026616 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148184 | YEAU026282 | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 148358 | YEGG058953 | FUJITSU SIEMENS | B15-1 |
| MONITOR | 149375 | | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 149373 | | NR | NR |
| MONITOR | 149352 | | FUJITSU SIEMENS | |
| MONITOR | 149354 | 7. Va | FUJITSU SIEMENS | |